

COMUNE DI BUCCHIANICO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 9 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2- Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31/12/2017;

b) un accertamento emesso entro il 31/12/2017.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e succ.ve mod.ni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6 della L. 24 novembre 1981m n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri di riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Procedura per la definizione agevolata

1. Il Comune di Bucchianico e il concessionario, ciascuno per gli atti di rispettiva competenza, su istanza del debitore da presentarsi entro il **31 agosto 2026** comunicano, entro il **30 settembre 2026**, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

2. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune e al concessionario della relativa entrata, ciascuno per gli atti di rispettiva competenza, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del **31 ottobre 2026**, un'apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune e il concessionario mettono a disposizione su proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione, il debitore indica altresì il numero di rate, così come riportate nel successivo comma 3, nel quale intende effettuare il pagamento.

3. Il Comune e il concessionario, ciascuno per gli atti di rispettiva competenza, entro il termine del **30 novembre 2026**, comunicano ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31 dicembre 2026**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di rate, così come definite nel vigente "Regolamento per la disciplina delle entrate comunali" e di seguito riportate:

- *fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;*
- *da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 4 rate mensili;*
- *da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili;*
- *da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;*
- *da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;*
- *Oltre euro 20.000,01: fino a 72 rate.*

con importo minimo pari ad € 100,00, la prima delle quali con scadenza al 31 dicembre 2026.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune e/o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e da SO.G.E.T. S.p.a., le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3,

comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7- Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune e SO.G.E.T. S.p.a., relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8- Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione dei giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi interessati. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione, il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione

agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.